


# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) E LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA TRA OBBLIGHI E FIGURE DI RIFERIMENTO

**28 SETTEMBRE 2023**  
**DALLE ORE 15 ALLE ORE 17**

Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro  
nel nuovo codice dei contratti pubblici

Relatore: **Geometra Stefano Farina**





A volte il rischio è quello di sottovalutare il valore della progettazione della sicurezza e pensare solo che si tratta solo di «inutili» carte.

## D.LGS. 36/2023

In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:



- La determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche **i costi della manodopera** che **sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.**

## D.LGS. 36/2023


In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:



- La rivisitazione dei contenuti relativi ai **motivi di esclusione** dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico con l'esclusione del partecipante **qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni**, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, **alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro**, estendendo tali infrazioni anche agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

## D.LGS. 36/2023

In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:



- nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l'indicazione prevista in passato: **«Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»**. Indicazione che risultava fuorviante e scorretta in quanto il riferimento doveva essere ai costi della sicurezza e non agli oneri e di fatto inapplicabile in quanto i suddetti importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.

## D.LGS. 36/2023

In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:



### COMMA 6


—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do etu—  
—smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim—  
—ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut—  
—aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre—  
—hendit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pari—  
—tur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa—  
—qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l'indicazione prevista nel passato: «Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione alla sicurezza, alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.». Indicazione prevista nell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81». Il riferimento è applicabile in quanto gli oneri e gli importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.

**Non sono comunque ammesse giustificazioni relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.**

## D.LGS. 36/2023


In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:



- Viene ribadito il ruolo di **piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori**
- **nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze**, viene previsto che **il direttore dei lavori**, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**

# D.LGS. 36/2023

In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:




- Viene **ammesso il subappalto del subappalto**
- qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,

(in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali)




D.LGS. 36/2023

SUBAPPALTO A CASCATA




Come  
ragionavamo




D.LGS. 36/2023

SUBAPPALTO A CASCATA




Come  
ragioneremo




D.LGS. 36/2023

SUBAPPALTO A CASCATA




I rischi



# D.LGS. 36/2023

## SUBAPPALTO A CASCATA CHE FARE?


Tra I.T.P., P.O.S. e ....



STAZIONE APPALTANTE




Direttore Lavori  
C.S.E.



# Un problema...

(che però avevamo anche prima)



## Chi Fa Cosa

- ? Apprestamenti sicurezza (con attribuzione relativi costi)
- ? Tra Preposti e art.97
- ? Gestione emergenze
- ? ...

## D.LGS. 36/2023

In particolare il **nuovo Codice dei Contratti**, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:




### Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

Il PFTE costituisce lo **sviluppo progettuale della soluzione** che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Del PFTE fa parte il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza.




# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Del PFTE fa parte il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, finalizzato alla tutela delle vite e sicurezza dei lavoratori, potrà essere supportato da modelli informativi (BIM) in vigore accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza.

**Ricordiamo che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento potrà essere supportato da modelli informativi (BIM)**

P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.  
P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C. P.S.C.





# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Relativamente ai contenuti del **Piano di Sicurezza e Coordinamento** del **PFTE** il riferimento è all' **Articolo 15 dell'Allegato ALLEGATO I.7**



## ARTICOLO 15 DELL'ALLEGATO I.7



Il PFTE contiene le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro** per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

## ARTICOLO 15 DELL'ALLEGATO I.7



Il PFTE contiene le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro** per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

**a. Identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:**

- 1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
- 2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;


## ARTICOLO 15 DELL'ALLEGATO I.7



Il PFTE contiene le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro** per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- b. relazione sintetica** concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

## ARTICOLO 15 DELL'ALLEGATO I.7



Il PFTE contiene le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro** per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- c. **scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive**, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

## ARTICOLO 15 DELL'ALLEGATO I.7



Il PFTE contiene le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro** per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- d. **stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare,** sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Le modalità di stima sommaria dei costi della sicurezza fanno riferimento **all'articolo 16 del medesimo allegato.**



## ARTICOLO 16 DELL'ALLEGATO I.7



1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.



2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.




# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Vengono poi ridefiniti i contenuti del progetto esecutivo che, **per gli aspetti legati alla sicurezza**, (in analogia al passato) comprenderà:



**l'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**



**il cronoprogramma**



**il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI



L'articolo 28 (**Piano di Sicurezza e di Coordinamento**) prevede che ove necessario, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento contenga altresì indicazioni riguardo agli **elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento**, previsione che già era presente nelle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, e che ora sono estese a tutti gli appalti.

# IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI



Sembra inutile ricordarlo, ma tutti i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE e di quello del progetto esecutivo **devono essere conformi** ai disposti dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

**Cantieri pubblici con  
unica impresa, cosa  
deve essere fatto?**



# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della **Legge 11 febbraio 1994, n. 109** (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all'articolo 31 viene previsto che l'appaltatore consegni un **piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento** e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.



# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

- Il **D.P.R. 222/2003** (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), **esplicita i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza** (il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza) e rimanda alla Legge 109/1994,
- Nel **Decreto Legislativo 163/2006** (all'articolo 131) si trova la medesima previsione già inserita nella Legge 109/1994,
- Il **D.Lgs. 81/2008** conferma quanto previsto dal D.P.R. 222/2003, rimandando al D.Lgs. 163/2006,
- Nel **D.Lgs. 50/2016** sparisce il riferimento **al P.S.S.**



# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Successivamente **ANAC** all'interno delle Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016) andò ad indicare al punto 6 (**Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione**), lettera d), **che il RUP svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento.**

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Era la pietra tombale del P.S.S. – Piano Sostitutivo di Sicurezza. Purtroppo molti RUP e molte Amministrazioni Appaltanti hanno continuato a richiedere un documento non più esistente.





# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Con l'abrogazione delle linee guida ANAC risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell'introduzione del **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, viene previsto che nelle **ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento** ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta **la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza** contenente:

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Con l'abrogazione delle linee guida ANAC risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell'introduzione del **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, viene previsto che nelle **ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento** ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta **la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza** contenente:



- l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze;

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Con l'abrogazione delle linee guida ANAC risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell'introduzione del **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, viene previsto che nelle **ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento** ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta **la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza** contenente:



- la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa;

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Con l'abrogazione delle linee guida ANAC risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell'introduzione del **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, viene previsto che nelle **ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento** ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta **la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza** contenente:



- la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni.

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Un documento tutto nuovo, che parte:

- non più dagli **errati presupposti del Piano Sostitutivo di Sicurezza**, ove era l'impresa affidataria a dover effettuare l'analisi del contesto ambientale e delle potenziali interferenze (di contesto ambientale/interferenze che non poteva conoscere),
- ma dalla **necessità in capo alla Stazione Appaltante di approfondimento** dei suddetti aspetti che dovranno essere obbligatoriamente effettuati in fase di progettazione e che, con una corretta ed approfondita descrizione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, riteniamo andranno nella direzione di un maggiore sicurezza per i lavoratori.

# DAL P.S.S. AL D.I.P: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

## Un'ultima riflessione su questo tema



In caso di appalto ad impresa unica, ferme restando le previsioni contenute dal D.I.P. un grosso lavoro dovrà essere fatto dalle imprese stesse nell'elaborazione del **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)** che dovrà obbligatoriamente tenere conto dei contenuti del D.I.P. stesso andando a dettagliare:

- le misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori relativamente
  - al contesto,
  - alle potenziali interferenze
  - ai rischi connessi all'area.



# Il Giornale dei Coordinatori

## in-Formazione continua

Anno VI, numero 6 - giugno 2023

### SPECIALE DECRETO LEGISLATIVO N.36/2023

STEFANO FARINA

#### "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Vista l'imminente entrata in vigore, in questo numero del Giornale dei Coordinatori abbiamo pensato di presentare le principali novità che il Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto in ambito salute e sicurezza sul lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2023 è stato pubblicato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che rivisita la normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni e che al suo interno presenta una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

La nuova disciplina rivede in maniera sostanziale la normativa precedente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni.

Esso è composto da 229 articoli e 28 allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente. Si ricorda che ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intendono ora riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.



La data di entrata in vigore del codice con i relativi allegati è stata quella del 1° aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquireranno efficacia il 1° luglio 2023.

È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del c.d. "Decreto semplificazioni" (D.Lgs. 101/2020) e, specie per i contratti PNRR e PNC, del c.d. "Decreto semplificazioni e governance" (D.Lgs. 77/2022).

In particolare, il nuovo Codice dei Contratti, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:

- La determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono sopportati dall'importo assoggettato al ribasso.
- La rinviatazione dei contenuti relativi ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico con l'esclusione del partecipante qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, estendendo tali infrazioni anche agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
- L'individuazione che nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l'indicazione prevista al comma 6 (Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 48), indicazione che risultava fuorviante e scorretta in quanto il riferimento doveva essere ai costi della sicurezza e non agli oneri e di fatto inapplicabile in quanto i suddetti importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.

Non sono comunque ammesse giustificazioni relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

- Viene ribadito il ruolo di piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori e viene previsto che nel caso di contratti di importo non superiore a un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice.
- Viene ammesso il subappalto del subappalto e qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- Viene dettagliata l'Attività del RUP in riferimento all'articolo 45 del Codice.
- Viene introdotto il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTTE). Il PFTTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

L'articolo prosegue qui

#### NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE NOVITÀ CONTENUTE NEGLI ALLEGATI

Principali modifiche apportate in materia di salute e sicurezza dagli allegati al Codice Appalti 2023

Approfondisci



Anno VI, numero 6 - giugno 2023

### SPECIALE DECRETO LEGISLATIVO N.36/2023

STEFANO FARINA

#### IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Le novità introdotte relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Codice dei contratti prevede la cancellazione di quelle che ero definite "progettazione preliminare" e "progettazione definitiva" che vengono praticamente accorpate nel progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTTE).

In particolare, il PFTTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.



Del PFTTE fa parte il piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 48, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza. Ricordiamo che il piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere supportato da modelli informativi (BIM).

Relativamente ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento del PFTTE il riferimento è all'Articolo 15 dell'Allegato 1.7 che andiamo

a riportare di seguito:

Il PFTTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento con i seguenti contenuti minimi:

- a. identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
  1. localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui si previsa l'area di cantiere;
  2. descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
  3. relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
  4. scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
  5. stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto a) dell'allegato XV al decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 48, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 56 del presente allegato.

Mentre le modalità di stima sommaria dei costi della sicurezza fanno riferimento all'articolo 56 del medesimo allegato:

- a. il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 44, comma 43, del codice.
- b. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a un milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alla quantità delle lavorazioni previste i componenti prezzi parametri o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

L'articolo prosegue qui

#### DAL P.S.S. AL D.I.P.: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Cantieri pubblici con unica impresa, cosa deve essere fatto?

Tutte le volte in cui all'interno di un cantiere pubblico rientrano nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si configura la fattispecie di "impresa unica", molte delle Amministrazioni Appaltanti tendevano ad andare in crisi sulla domanda relativa a quale documento doveva essere prodotto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

L'antefatto lo conosciamo tutti, ma ritengo sia importante andare a rinvaginare il passato partendo dalla nascita del Piano Sostitutivo di Sicurezza. Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 24 febbraio 1994, n. 509 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all'articolo 34 viene previsto che l'appaltatore consegna un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 46/2008 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che va a sostituire il 509 e dove, all'articolo 34, viene indicato che l'appaltatore consegna un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non

è previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Nel frattempo, nel D.P.R. 221/2009 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all'articolo 34 vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che il PSS, redatto a cura dell'appaltatore e del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSG di cui all'articolo 3, comma 1, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 221/2009 si trova anche indicato: "PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), della legge 24 febbraio 1994, n. 509 e successive modificazioni".

Con l'avvento del D.Lgs. 101/2020 la situazione rimane pressoché immutata con l'integrale recepimento, per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 221/2009 i contenuti vengono riportati nell'allegato XIV e per ciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 46/2008 e successive modifiche.

L'articolo prosegue qui

## SPECIALE

# Il Giornale dei Coordinatori

## CODICE DEI CONTRATTI



<https://codicecontratti.cantieri.info>



**Grazie per l'attenzione**





# Tra prezziari regionali e costi della sicurezza



# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### **4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:**

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### **4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:**

- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### **4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:**

- g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Sezione III

**Articolo 31.** *Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico*

### **4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:**

- o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali (Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*



7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera.



# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*



7. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, dell'allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse.

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali (Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*



7. Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## **Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali**

**(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)**

### **Articolo 5.** *La determinazione del prezzo a base di gara*

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:


# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:



- a. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:



- b. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);


# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:



- c. stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### **Articolo 5.** *La determinazione del prezzo a base di gara*

9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte.

# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*

9. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia "Sicurezza". I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite.




# PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA PRESENTI NEGLI ALLEGATI

## Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Riferimento Articolo 41, comma 13 del Codice)

### Articolo 5. *La determinazione del prezzo a base di gara*

10. L'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d'asta.





**Grazie per l'attenzione**

